



**COMUNE DI PORANO**  
PROVINCIA DI TERNI

**DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**n. 19 del 30-06-2021**

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI (TASSA RIFIUTI)**

L'anno **duemilaventuno** il giorno **trenta** del mese di **Giugno** a partire dalle ore **16:30**, Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in prima convocazione in seduta pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

<b>N</b>	<b>Cognome Nome</b>	<b>Presenza</b>	<b>N</b>	<b>Cognome Nome</b>	<b>Presenza</b>
1	CONTICELLI MARCO	Presente	7	BRUNORI ELENA	Assente
2	BONINO FABRIZIO	Presente	8	RENZONI MICHELA	Presente
3	FRASCONI PIERO	Presente	9	BRECCIA SETTIMIA	Presente
4	BRUNELLI GIOVANNA	Presente	10	MARINELLI BARBARA	Presente
5	MORETTI LUIGINO	Presente	11	PACIONI MIRKO	Assente
6	LUCCHI MARCELLO	Presente			

**PRESENTI: 9 - ASSENTI: 2**

Assume la Presidenza il SIG. MARCO CONTICELLI in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE RITA PADULA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: FRASCONI PIERO - BRECCIA SETTIMIA - MARINELLI BARBARA

Il Sindaco informa i consiglieri che la modifica del regolamento sulla TARI si è resa necessaria a seguito del recepimento, nell'ordinamento interno, di due direttive europee. Le novità riguardano la classificazione dei rifiuti e la possibilità, per le aziende, di uscire dal sistema pubblico di gestione dei rifiuti con il risparmio della quota variabile. La decisione sarà vincolante, per l'azienda, per il periodo di cinque anni.

## PREMESSO

- Che l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;
- Che con l'entrata in vigore della IUC viene fatta salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate per effetto del richiamo esplicito dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, ad opera del comma 702, art. 1, della Legge n. 147/2013;

**DATO ATTO** che il termine per approvare un regolamento ed eventuali modifiche con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all' articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**DATO ATTO** che con D.L n. 41 del 22 marzo 2021 (Decreto Sostegni), limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021;

## VISTI

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che disciplina l'Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

**VISTO** il regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti vigente in questo Comune, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.41 del 29.09.2014, modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 29.03.2019;

**DATO ATTO** che il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull'economia circolare ha determinato una revisione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) sotto vari profili. In particolare il Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116, attuativo della direttiva comunitaria n. 851/2018, riforma l'art. 198 TUA (art. 1 co. 24 del D.lgs. 116/2020) sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani e

interviene:

- sulla definizione dei rifiuti di cui all' art. 183 del D.lgs. 152/2006;
- sulla classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del D.lgs. 152/2006;

**DATO ATTO**, altresì, che il decreto legislativo 3/09/2020 n. 116 è entrato in vigore il 26/09/2020; tuttavia, ai sensi dell'art. 6 comma 5 del medesimo decreto "al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e gli allegati L-quater e L-quinquies , introdotti dall'articolo 8 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021".

**CONSIDERATO** che il Regolamento TARI vigente non risulta aggiornato alle recenti disposizioni di legge suddette;

**DATO ATTO** che per quanto non espressamente regolamentato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di Tari;

**ESAMINATA** la proposta di Regolamento TARI predisposta dall'Ufficio Tributi;

**RITENUTO** necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, considerate le numerose modifiche da apportare al regolamento TARI vigente, approvare un nuovo schema di regolamento composto da 31 articoli;

**CONSIDERATO** che le delibere di approvazione delle tariffe e i regolamenti della TARI relativi all'anno 2021, in virtù dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201 del 2011, devono essere trasmessi, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021 affinché il MEF proceda alla successiva pubblicazione nel sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) entro il 28 ottobre 2021. La pubblicazione entro tale ultimo termine costituisce condizione di efficacia degli atti, con la conseguenza che, in assenza, si applicano le tariffe e i regolamenti vigenti nell'anno 2020;

Acquisito il parere favorevole reso dall'Organo di Revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, reso con verbale n. 9 del 2021;

Acquisito, ai sensi degli artt. 49 e 147bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole del Responsabile dell'Area Finanziaria in ordine alla regolarità sia tecnica che contabile del presente atto;

**PROCEDUTO** a votazione palese e per alzata di mano con il seguente risultato:

Unanimità (9 favorevoli su 9 presenti e votanti)

## **DELIBERA**

- DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- DI APPROVARE il nuovo regolamento di disciplina della TARI, allegato al presente atto, che della presente deliberazione costituisce parte integrante e sostanziale, composto da 31 articoli;
- DI PRENDERE ATTO che le suddette modifiche regolamentari avranno efficacia dal 1 gennaio 2021;
- DI PROVVEDERE ad inviare, in virtù dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201 del 2011 nei termini di legge la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 360/98.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Stante l'urgenza di provvedere, all'esecuzione del presente provvedimento;

Con successiva votazione, resa in forma palese, che riporta il seguente risultato:

Unanimità (9 favorevoli su 9 presenti e votanti)

## **DELIBERA**

DI DICHIARARE, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000) e successive modifiche ed integrazioni

### **Area Amministrativa e Contabile:**

Ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere **Favorevole**.

**IL RESPONSABILE**

Porano, 24-06-2021

DOTT. ALESSANDRO PATASSINI

---

**Area Amministrativa e Contabile:**

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile, sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere **Favorevole**.

Porano, 24-06-2021

**IL RESPONSABILE**

DOTT. ALESSANDRO PATASSINI

---

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
SIG. MARCO CONTICELLI

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
DOTT.SSA RITA PADULA

---

### **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Ente per quindici giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009).

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);

|| per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000);

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
DOTT.SSA RITA PADULA

---